



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 27/06/1994 n. 102

Oggetto:

Consultazione della base informativa catastale e degli atti conservati su supporto cartaceo - Chiarimenti operativi -

Sintesi:

Circolare esplicativa riguardante la corretta applicazione delle modalita' di riscossione del tributo dovuto per la consultazione degli atti catastali.

Testo:

Sono pervenuti da alcuni dipendenti Uffici, quesiti sull'esatta interpretazione di alcune disposizioni emanate con varie circolari illustrative, circa la corretta applicazione della modalita' di riscossione del tributo dovuto per la consultazione degli atti catastali.

La recente definizione legislativa della Tabella A, Titolo III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 648 e successive modificazioni, ampiamente trattata con lettera circolare prot. C1/1422 del 30 dicembre 1993, negli aspetti connessi alle procedure di esazione automatizzata dei diritti, ha sancito l'applicazione del tributo dovuto per la visura a mente delle istruzioni impartite con la circolare n. 10 del 15 dicembre 1988.

Si ritiene comunque opportuno dettare ulteriori chiarimenti in merito, secondo quanto appresso specificato.

- CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTI CARTACEI - Punto 1a) della Tabella -

Il diritto si applica per ogni ora (o frazione) di visurazione degli atti, conservati su supporto cartaceo. Sembra opportuno rammentare che le consultazioni delle mappe catastali, richieste al solo scopo di individuare la posizione dei punti fiduciali, debbono essere eseguite con le modalita' previste all'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 650/72, e percio' in forma gratuita, tale disposizione deve ritenersi integrativa di quella descritta nel citato art. 6.

- CONSULTAZIONE INTEGRATA TRA I DOCUMENTI CARTACEI E L'ARCHIVIO CENSUARIO INFORMATIZZATO - Punto 1b) della Tabella -

Il diritto si applica per ogni 1/2 ora di visurazione degli atti conservati su supporto cartaceo (mappe, microfilms, planimetrie ecc.) ed una consultazione della base informativa catastale, ottenuta da unita' video-stampante.

- CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO CENSUARIO INFORMATIZZATO - Punto 1c) della Tabella -

Il tributo unitario di visura e' dovuto per ogni due consultazioni effettuate da unita' video-stampante.

Per tutti i casi sopra enunciati, resta fermo il principio peraltro invariato nella nuova stesura della tabella in esame, che la riscossione del diritto di visura deve essere applicata distintamente sia per la consultazione dell'archivio censuario informatizzato del Catasto Terreni che per quello del Catasto Urbano, pur ritenendo detta condizione limitativa delle potenzialita' che possono essere raggiunte con l'attuale sistema catastale automatizzato, e percio' bisognevole di ulteriore modifica.

Si conferma che ogni consultazione effettuata da unita' video-stampante collegata alla base informativa catastale, ottenuta con una qualsiasi delle funzioni di accesso prevista dal menu' delle interrogazioni, comprende le informazioni, sia attuali che storiche, relative ad una partita catastale ovvero a piu' partite catastali elencate nello stesso comune amministrativo, purché nelle relative intestazioni appaia iscritta la stessa persona fisica o giuridica, anche se portatore di diversi diritti reali di godimento sugli immobili rubricati in ditta al richiedente la visura.

Tale condizione, momentaneamente, dovra' essere verificata dagli

operatori preposti ai terminali , in attesa - accogliendo suggerimenti pervenuti da alcuni Uffici Tecnici Erariali di una completa automazione della procedura di contabilizzazione del sistema di riscossione del diritto in argomento.

Nel caso in cui la consultazione a terminale sia diretta esclusivamente ad ottenere informazioni relative ai soli dati censuari delle particelle - anche se elencate nelle partite speciali - la corresponsione del tributo unitario di visura e' rapportata alla stampa, limitata ad un solo comune, di numero venti identificativi catastali, completi degli elementi richiesti, ovvero di numero dieci identificativi catastali, qualora per completare l'indagine conoscitiva si renda necessario effettuare una successiva ricerca, commisurata ad una interrogazione della base informativa, in alternativa a 1/2 ora di visura dei supporti cartacei.
- CONSULTAZIONE DEI FOGLI DI MAPPA IN FORMATO NUMERICO - Punto 1c) della Tabella -

Dall'esame della Tabella A indicata in premessa, appare evidente che anche la consultazione dell'archivio geometrico informatizzato e' sottoposta ai criteri indicati nel corrispondente punto 1c) della Tabella stessa.

Con l'esibizione di una bolletta di visura (Mod. RB) l'utente, pertanto, ha diritto di accesso alla banca dati per reperire le informazioni relative a n. 2 interrogazioni, mediante il rilascio delle relative stampe in formato A3 degli elementi grafici e, qualora richiesti, anche dei dati censuari delle particelle oggetto di consultazione.

Si avverte in proposito che fanno eccezione ai criteri sopra esposti le richieste di reperimento sia dei dati statistici e numerici che dei dati di identificazione cartografica dei punti fiduciali, qualora estratti dai rispettivi archivi informatizzati; in tali casi la stampa degli elementi relativi ad un triangolo fiduciale, sconta il pagamento del diritto unitario di visura per ciascun archivio consultato, a prescindere dalla localizzazione dei citati punti in diversi fogli di mappa, ovvero in comuni limitrofi.

Ad ulteriore chiarimento del sistema di riscossione, e' bene ricordare che le procedure di consultazione degli archivi catastali informatizzati, ai fini dell'esazione del tributo, si concludono con la consegna all'utente dei moduli prodotti dalle unita' video-stampanti.

E' opportuno precisare al riguardo, al fine di uniformare il comportamento dei dipendenti Uffici, che il rilascio di detti moduli a stampa - qualunque sia l'archivio consultato attraverso i terminali di sistema - deve essere subordinato alla esibizione della bolletta di visura, debitamente annullata a conclusione delle interrogazioni svolte con le modalita' operative sopra descritte.

Restano valide le disposizioni emanate con la circolare n. 2 del 15 gennaio 1987, circa la gratuita consultazione dei fascicoli contenenti le informazioni relative ai punti fiduciali, che pertanto continuano ad essere allestiti dagli Uffici e posti in sala visura periodicamente aggiornati.

Si e' constatato peraltro che tale adempimento potrebbe causare, nelle fasi di stampa, intralcio all'assolvimento degli ordinari compiti d'istituto.

E' stata pertanto vagliata e perfezionata dalla scrivente una procedura alternativa a quella indicata nella richiamata circolare 2/87, consistente nel rilasciare, con cadenza bimestrale e modalita' da concordare con le categorie professionali, copia della banca dati dei punti fiduciali direttamente su supporto magnetico gestibile da personal computer.

Per la realizzazione del metodo di acquisizione sopra accennato, e' stato dato mandato alla concessionaria SO.GE.I. che pertanto, nel procedere in tal senso attivera' procedure integrative al sistema di gestione dell'archivio informatizzato.

Appare evidente che l'operativita' dianzi descritta, offrira' ulteriori possibilita' all'utenza tecnica di reperire gli elementi che caratterizzano i punti fiduciali, allo stadio di definizione delle loro coordinate cartografiche piu' aderente al processo elaborativo degli atti di aggiornamento.

Pertanto allo scopo di consentire la gratuita consultazione dei punti fiduciali, secondo le disposizioni indicate nella circolare 2/87, i dipendenti Uffici sono invitati a predisporre, una tantum, la stampa esaustiva

dei punti stessi riguardanti l'intera provincia di competenza, il cui periodico aggiornamento sara' tenuto in evidenza con la divulgazione agli ordini e collegi professionali dell'archivio duplicato su supporto magnetico.

La disponibilita' in sala visura di detto tabulato e delle schede monografiche dei PP.FF., di cui si raccomanda la corretta catalogazione in fascicoli facilmente consultabili, si ritengono sufficienti a fornire le relative informazioni in forma gratuita, in aderenza ai contenuti della piu' volte citata circolare 2/87.

Per quanto riguarda le consultazioni degli archivi informatizzati il cui risultato evidenzia l'inesistenza dei dati richiesti, i dipendenti Uffici uniformeranno la loro azione in modo da consentire all'utenza - previo il versamento del diritto - di concludere l'indagine tramite ogni via di accesso al sistema, con l'avvertenza che, al termine dei tentativi eseguiti, la bolletta di visura mod.R.B. risulti utilizzata mediante la stampa a timbro della dicitura "CONSULTAZIONE A TERMINALE ESPLETATA - CON ESITO NEGATIVO-VALIDA PER L'ULTERIORE ESAME DEI SUPPORTI CARTACEI".

Puo' anche verificarsi che, per cause imputabili agli uffici ovvero per motivate esigenze dell'utenza, si renda necessario rinviare l'uso della bolletta di visura in data successiva a quella del rilascio: in tal caso il modulo di richiesta, debitamente vistato il giorno in cui si sono verificate le circostanze sopra citate, mantiene l'originaria validita', indipendentemente dal periodo di tempo trascorso dalla data della sua emissione e quella di esibizione agli sportelli addetti al servizio di visura.

Nulla e' variato per la consultazione degli atti del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano, eseguite a qualsiasi titolo dagli incaricati degli Enti esentati dal pagamento dei vari diritti a norma degli artt. 55 - 64 - 91 - 92 del Regolamento per la Conservazione del Nuovo Catasto, approvato con R.D. 8.12.1938, n.2153, e da successive leggi agevolative, che pertanto continuano a versare la somma di Lire 1000 per pagina di modulo continuo, qualora espressamente richiesto quale, prestazione aggiuntiva alla semplice consultazione visiva delle informazioni censuarie, comunque rilevabili da video in forma totalmente gratuita.

I Signori Dirigenti con la collaborazione dei rispettivi Capo delle Sezioni catastali, avranno cura di dare puntuale applicazione di quanto disposto, nonche' immediata comunicazione agli Ordini e Collegi professionali interessati.